

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Annullamento in autotutela della determinazione prot. n. 405 del 24 febbraio 2022 per l’Affidamento servizio di assistenza e di consulenza in materia contabile, finanziaria, amministrativa e fiscale dell’Ente - CIG: Z0533F0193.

Il Segretario Direttore Generale

Visto lo Statuto dell’Ente che all’art. 12 disciplina le attribuzioni del Segretario Direttore e le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 18.11.2019 è stato prorogato l’incarico di Segretario Direttore Generale al Dott. Giocondo Leonardi, il quale in forza della Delibera n. 11 del 09.04.2018 ha delega alla firma di tutti gli atti amministrativi dell’Ipab;

premesso inoltre che con Determinazione prot. n. 405 del 24 febbraio 2022 si è provveduto ad affidamento diretto del servizio di assistenza e di consulenza in materia contabile, finanziaria, amministrativa e fiscale dell’Ente allo Studio Commercialisti Associati Dr. E. Tagliapietra e Rag. V. Biancato - P.IVA 02952830277;

dato atto che nel corso della fase istruttoria di verifica dei requisiti si è acquisita con prot. n. 401 del 24 febbraio 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio Territoriale di San Donà di Piave l’attestazione relativa al controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’operatore economico interessato;

riscontrato che per mero errore materiale di calcolo si è erroneamente proceduto all’affidamento del servizio non avendo rilevato il superamento dell’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR/73 come modificato ai sensi dell’art. 1, commi 986 e 988 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

dato atto di aver richiesto con nota prot. n. 432 del 2 marzo 2022 allo Studio Commercialisti Associati Dr. E. Tagliapietra e Rag. V. Biancato evidenze atte a documentare l’eventuale sussistenza di rateizzazioni in corso non evidenziabili dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate e che nei termini prescritti nessun riscontro è pervenuto da parte dell’operatore economico;

vista la legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-nonies che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, possa essere annullato d’ufficio;

considerato che l’annullamento è l’espressione dell’autonomo potere di riesame riconosciuto alla Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’autotutela decisoria spontanea, la quale costituisce la regola dell’azione amministrativa nei casi in cui l’Amministrazione agisce come autorità, in os-

sequio al principio costituzionale di buon andamento, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa art. 97;

considerato inoltre che tale strumento si traduce nella facoltà, trattandosi di potere discrezionale, per la Pubblica Amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni al fine di dare soluzione a conflitti reali o potenziali sorti con l'interesse pubblico a causa di provvedimenti adottati dalla stessa, che risultino ad un più attento esame affetti da un vizio di legittimità originario o affetti da un vizio di merito dell'azione amministrativa, sopravvenuto o originario determinato da sopravvenienze legate a nuovi motivi di interesse pubblico, o al mutamento delle condizioni di fatto, ovvero ancora da una rivisitazione dell'interesse pubblico originario;

considerato altresì che il potere di autotutela rappresenta esplicitazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, alla stregua del quale l'Amministrazione, chiamata ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, può pertanto riesaminare i provvedimenti adottati, dando esplicita e puntuale contezza del potere esercitato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1625 del 25 marzo 2004);

ritenuto pertanto, per quanto sopra evidenziato e onde assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nonché di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di "proporzionalità" dell'azione amministrativa, di dover procedere, anche tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, ad annullamento della Determinazione prot. n. 405 del 24 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.;

dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

visto l'art. 97 della Costituzione
vista la Legge 241/1990 e s.m.i.
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di annullare, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, la propria precedente determinazione prot. n. 405 del 24 febbraio 2022 concernente l'Affidamento del servizio di assistenza e di consulenza in materia contabile, finanziaria, amministrativa e fiscale dell'Ente - CIG: Z0533F0193;
3. di dar atto che il presente provvedimento non comporta spese per l'Amministrazione;
4. di procedere a pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo On Line dell'Ipab e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Giocondo Leonardi
Segretario Direttore Generale

Documento informatico sottoscritto digitalmente
Ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs 82/2005